

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Ai Signori
Clienti dello Studio

Milano, 18 marzo 2020

CIRCOLARE N. 9/20

Oggetto : Coronavirus – Decreto Cura Italia

All' fine di contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale legati all'emergenza da COVID-19, è stato emanato il Decreto Cura Italia pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito riportiamo le principali misure previste.

Misure fiscali per imprese e professionisti

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (art.60/61)

Il versamento delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti il 16-03-2020 **è differito al 20-03-2020.**

Tali versamenti sono invece differiti al 31 maggio 2020, oltre che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, anche per i contribuenti che rientrano in settori particolarmente colpiti, quali:

- a) *associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;*
- b) *soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;*
- c) *soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;*

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

- d) *soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;*
- e) *soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;*
- f) *soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;*
- g) *soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;*
- h) *soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;*
- i) *aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;*
- l) *soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;*
- m) *soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;*
- n) *soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;*
- o) *soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;*
- p) *soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;*
- q) *soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.*

Per tali soggetti sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate **mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione medesima fino al 31 maggio 2020 (i relativi versamenti saranno da effettuare entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in 5 rate mensili).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art.62)

Per i contribuenti che non abbiano superato la soglia di euro 2.000.000 di ricavi o compensi nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020:

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

- relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- relativi all'Iva;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il termine di versamento è differito al 31 Maggio 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

La sospensione dell'iva si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, nelle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tra tali adempimenti rientrano: presentazione dei modelli Intra, , esterometro, dichiarazione annuale Iva.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020. Restano invece fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, tra i quali le Certificazione Uniche che devono essere quindi trasmesse entro il 31 marzo 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art 65)

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (art 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito le erogazioni liberali di cui sopra sono deducibili nell'anno in cui sono effettuate.

Altre disposizioni

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVA ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI (art 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art 68)

Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' (art 106)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria delle società di capitali può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Con l'avviso di convocazione può essere previsto che il luogo in cui si tiene l'assemblea in conference call, è quello in cui si trova il segretario, essendo derogato al principio secondo cui Presidente e segretario si trovino nel medesimo luogo.

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI (art. 83)

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.

REQUISIZIONI (art.6)

Fino al termine dello stato di emergenza, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Tale requisizione non potrà protrarsi oltre il 31-07-2020, o altro termine di proroga del periodo di emergenza, e comunque non superiore alla durata di sei mesi, trascorsi i quali la requisizione si trasforma da uso a proprietà. Il proprietario ha diritto ad un'indennità di uso, o di proprietà.

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO (art. 19)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. È inoltre previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Altre agevolazioni

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art.63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI (art.23)

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

La fruizione del congedo è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata ed in tal caso l'indennità è calcolabile sul reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. Tale bonus spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero di beneficiari.

Per i lavoratori nel settore sanitario il bonus arriva a 1.000 euro.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO (art.27/29)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Tali indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI LAVORO DOMESTICO (ART.37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

FONDO PRIMA CASA –FONDO GASPARRINI (art. 54)

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento, l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

MISURE FINANZARIE DI SOSTEGNO (art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate riferite a tali crediti. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI (art. 56)

Le PMI e le Microimprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche ed altri intermediari finanziari, potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel:
Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Possono beneficiare di tali misure i crediti che non siano stati classificati come deteriorati.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE COLPITE (ART.57)

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", lo Stato rilascerà garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia in oggetto.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o aggiornamenti dovessero sorgere.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti